



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO ON LINE

II 19/03/2019 SCADENZA 18/04/2019 ore 12.00

D.R. rep. n. 372/2019 Prot. n. 19723 del 19/03/2019

Titolo III Classificazione 13

**CONCORSO PER IL CONFERIMENTO di ASSEGNI PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA**

IL RETTORE

- Visto** il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
- vista** la legge 14 agosto 1982, n. 590 istitutiva, tra le altre, di questa Università statale;
- vista** la legge 09/05/1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- vista** la Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap;
- visto** il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto** il D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- vista** la Legge 15/4/2004 n. 106 recante norme relative al Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- visto** il D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;
- visto** il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246;
- vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 22;
- visto** il D.M. n. 102 del 09/03/2011 che determina l'importo lordo annuo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- vista** la legge 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

- visto** lo Statuto dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 71 del 24/03/2012 modificato con D.R. 427 del 15/7/2013 – G.U. Serie Generale n. 174 del 26/7/2013;
- visto** il regolamento di Ateneo formulato ai sensi della legge n. 240/2010 ed emanato con decreto n. 946 del 25 ottobre 2011, modificato con decreto n. 349 del 17/2/2012, con decreto n. 1367 prot. n. 47525 del 22/09/2016 e con D.R. n. 3586 del 03/08/2018;
- visto** richiamato il Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/04/2018 e consultabile sul sito web di Ateneo;
- visto** il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;
- visto** il Codice Etico dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- visto** il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara emanato con D.R. rep. N. 98/2016 prot. n. 3665 del 27/01/2016;
- richiamate** le deliberazioni con le quali gli organi accademici Senato Accademico nelle sedute del 12/02/2019 e Consiglio di Amministrazione del 05/03/2019 hanno deliberato per l'attivazione degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca come tabella allegato (1) al presente bando;

DECRETA

ART. 1

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di assegni di ricerca, come da Allegato (1) al presente bando, per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 946 del 25/10/2011 e modificato con D.R. n. 349 del 17/02/2012, D.R. n. 1367 del 22/09/2016 e D.R. n. 3586 del 03/08/2018, dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara.

L'attività di ricerca svolta ed i risultati scientifici ottenuti nell'ambito dello svolgimento dell'assegno di ricerca, saranno valutati dal Tutor responsabile della ricerca in una apposita relazione, che dia conto dei risultati dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista.

Tale relazione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, per l'approvazione, alla scadenza dell'assegno, oltre che all'atto di ciascuna richiesta di rinnovo dell'assegno medesimo.

L'importo dell'assegno di ricerca in conformità con quanto stabilito con D.M. n. 102/2011 è indicato nella tabella di cui all'allegato (1) ed è al lordo degli oneri che verranno posti sia in capo al conferitario dell'assegno che all'Ateneo.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

L'importo dell'assegno sarà adeguato annualmente in ragione della variazione delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali.

ART. 2

Requisiti generali di ammissione.

Possono partecipare al concorso:

- **I titolari di laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99.**

Il titolo di dottorato di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca o di specializzazione di area medica, eventuali titoli equivalenti conseguiti all'estero, ovvero, per i settori interessati, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ai sensi del successivo **articolo 7**.

Alla selezione, non possono partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per la identificazione di detti soggetti si rinvia alle informazioni rese note sul sito www.unich.it dell'Ateneo.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, ovvero, potrà anche essere dichiarata, ai soli fini del presente concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7.

Non possono essere ammessi alla presente procedura concorsuale, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- a)** godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b)** essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c)** avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, in tal caso i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3

Domanda e termine.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, deve essere indirizzata e presentata direttamente, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo, entro il termine perentorio di **giorni trenta (30)** che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line d'Ateneo.

La data di spedizione delle domande, è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

La domanda può essere consegnata:

- 1) **a mano** presso il **Servizio Protocollo di Ateneo** Via dei Vestini, n. 31 - 66100 CHIETI SCALO (CH) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
- 2) **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio previsto**. Farà comunque fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante;
- 3) **a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)** inviando, da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, (es. "nome.cognome" ovvero rilasciata dagli ordini professionali), una e-mail all'indirizzo **ateneo@pec.unich.it** (citare nell'oggetto della PEC "domanda per concorso assegno di ricerca riportare il numero del decreto ed il settore concorsuale) entro il termine perentorio previsto. Farà fede la data di invio della PEC. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente avviso. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

In caso di invio tramite PEC, **la domanda e tutti i relativi allegati, firmati con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82¹ o con firma autografa scansionata, dovranno**

¹ Art. 1, lettera s): ".....firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.....";

Art. 21 del comma 2 che così recita:".... Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digi-



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

essere in **formato PDF**. Il peso massimo consentito della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto della mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, il numero del Decreto Rettorale, il Dipartimento, il titolo dell'assegno, il settore scientifico disciplinare".

L'Amministrazione universitaria non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione e si intendono, pertanto, automaticamente respinte.

Il candidato che trasmette la domanda tramite PEC con firma digitale o firma autografa scansionata non dovrà provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

tale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria..."

D.P.C.M. 06/11/2005 n. 4/2015 "Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)

Art. 7 Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento;
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata;
3. Per la generazione della firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinary Tecnico di cui all'art. 33.
6. Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Decreto Rettorale, Titolo dell'assegno, il settore scientifico disciplinare".



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Nella domanda inviata via PEC, infatti, deve essere tassativamente riportato il numero del Decreto Rettorale, il titolo dell'Assegno, precisando il Dipartimento e l'indicazione del Settore Scientifico Disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare. In caso di omissione di quanto sopra indicato, stante possibili inconvenienti informatici che possono verificarsi, l'Amministrazione non risponde della mancata verifica della domanda.

Le domande, devono essere redatte preferibilmente secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (allegato A), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa:

- nome e cognome e codice fiscale;

- la data ed il luogo di nascita;

1) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

2) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico, con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;

3) la laurea posseduta, la votazione riportata nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita;

4) l'eventuale titolo di Dottore di Ricerca posseduto, nonché la data di conseguimento e l'Università sede Amministrativa del corso. L'eventuale diploma di specializzazione di area medica, nonché la data di conseguimento e l'Università dove è stato conseguito;

5) preferibilmente indirizzo PEC al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale oppure il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

6) i cittadini stranieri debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per l'affidamento di quale assegno di ricerca intendano concorrere;

9) di non avere rapporti di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

10) Stante il disposto di cui all'art. 22 co. 9 della L. 240/2010 che recita "la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali e telematici nonché con gli Enti di cui al co. 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici (12) anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente."

Il concorrente dovrà dichiarare l'eventuale sussistenza dei rapporti intrattenuti con gli Enti di cui all'art. 22 a titolo di assegno di ricerca ovvero contratti di ricercatore a tempo determinato, indicando puntualmente l'Ente conferente la tipologia di rapporto e l'esatta durata dello stesso;

11) di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato F che costituisce parte integrante del bando.

12) dichiarazione relativa all'essere dipendente di una Pubblica Amministrazione con precisazione circa il rapporto di lavoro:

- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- parasubordinato con contratto.

La domanda deve essere redatta per ogni assegno cui l'istante voglia partecipare.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, circa l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

ART. 4

Possesso titoli e curriculum professionale.

Nella domanda dovrà essere autocertificato:

a) possesso del Diploma di laurea conseguita, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

- b) possesso del titolo di dottore di ricerca, o eventuali titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- c) possesso del diploma di specializzazione di area medica attinente il settore interessato dall'assegno di ricerca;
- d) possesso di diplomi conseguiti in corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

Alla domanda dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti:

- 1) dettagliato curriculum della propria attività scientifica e professionale nella quale siano indicati l'eventuale svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati mediante contratti, borse di studio o incarichi di ricerca svolti sia in Italia che all'estero;
- 2) elenco dei titoli presentati sotto forma di autocertificazione o in copia conforme all'originale;
- 3) elenco delle pubblicazioni allegate;
- 4) pubblicazioni trasmesse mod. "C";
- 5) autocertificazioni come previste dall'allegato "B" del presente bando;
- 6) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

Nel caso di inoltro tramite *PEC* si ricorda di utilizzare il formato *PDF*.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per le pubblicazioni scientifiche il candidato potrà allegare alla domanda, le medesime in fotocopia, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui se ne attesti la conformità all'originale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero le medesime in formato PDF raccolte in cd-rom ovvero altro supporto informatico.

Si precisa che sono ammesse alla valutazione le pubblicazioni in corso di stampa ed in questo caso solo se sarà allegata la lettera di accettazione dell'Editore.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire la valutazione.

E' onere del candidato allegare le pubblicazioni per la valutazione della Commissione, in difetto le pubblicazioni elencate e non pervenute non saranno valutate dalla suddetta Commissione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo l'Università non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

La compilazione del modello "E" dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali è riservata solo in caso di attribuzione dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

ART. 5

Divieto di cumulo, incompatibilità

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni medesimi. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o a corsi di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta, per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca, il collocamento in aspettativa, senza assegni, per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico, è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio della struttura presso la quale è svolta l'attività di ricerca, sentito il responsabile scientifico che ne attesti la compatibilità con il progetto di ricerca e l'inesistenza di conflitto di interessi. L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

L'assegnista di ricerca non può essere titolare di insegnamenti universitari presso l'Ateneo o altre Università pubbliche o private. Può essergli affidata una limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, nelle tematiche connesse all'assegno di ricerca, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, entro il limite complessivo di 40 ore per anno contrattuale di riferimento dell'assegno. Tale attività svolta sarà certificata dal Direttore della struttura interessata. L'attività di docenza svolta dall'assegnista non può essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare del modulo di insegnamento.

L'attività didattica sussidiaria o integrativa svolta, nei limiti indicati, presso i Master e seminari di Ateneo non può comportare oneri a carico del bilancio di Ateneo e il relativo compenso deve gravare esclusivamente su eventuale finanziamento esterno e non sugli introiti derivanti dalle iscrizioni.

L'attività didattica sussidiaria o integrativa può essere altresì svolta, nei limiti indicati, al di fuori dell'Ateneo, e/o presso strutture pubbliche o private.

Durante tutto il periodo in cui presta la sua attività di ricerca, presso l'Ateneo il titolare di assegno è coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall'attività svolta.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

ART. 6

Commissione esaminatrice.

Con Decreto del Magnifico Rettore, su proposta di ciascuna struttura presso cui si svolgerà l'attività del conferitario degli assegni, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice sarà costituita da tre docenti, dei quali almeno due, devono essere professori di ruolo nell'ambito del settore concorsuale interessato ed almeno uno dell'SSD del progetto di ricerca. La Commissione, qualora il Dipartimento o la struttura interessata lo ritenga opportuno, potrà essere integrata da un ulteriore membro non appartenente ai ruoli universitari, esperto nell'ambito scientifico dell'attività di ricerca prevista dagli assegni.

Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale di merito.

ART. 7

Svolgimento della selezione e criteri di valutazione dei titoli

I candidati per accedere al colloquio, nel giorno e nel luogo stabilito e comunicato, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le candidature proposte per il conferimento dell'assegno di ricerca, sulla base di un colloquio individuale, sulla produzione scientifica e sulla valutazione di un curriculum vitae e studiorum.

Nel corso del colloquio potranno essere poste al candidato domande relative all'argomento oggetto del presente bando. Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti, equiparabili a livello internazionali.

La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla selezione.

Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale.

La Commissione giudicatrice dovrà tenere conto:

A) dei titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione di area medica, degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, a mezzo di contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero (60 punti su 100 max).



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

Al titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca previsto dall'assegno o al diploma di **Specializzazione di area Medica**, sono **riservati 20 punti**.

B) del colloquio (**max 40 punti su 100**). Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 20/100 nella valutazione dei titoli. Ai soli candidati, che abbiano superato la predetta valutazione (20/100) sarà data tempestiva comunicazione, con preavviso di gg. 20 naturali e consecutivi, circa la convocazione per il colloquio orale mediante raccomandata a.r./pec personale anticipata via email. Per esigenze di celerità il termine indicato sarà in ogni caso computato dalla comunicazione anticipata via email. A tal fine si consiglia di indicare un indirizzo email correntemente in uso. Nessuna comunicazione verrà inviata a coloro che non hanno superato la predetta selezione iniziale. Di quanto sopra verrà dato atto nel decreto di approvazione degli atti e di nomina vincitore.

Le procedure concorsuali si concludono con la nomina del vincitore e con la formazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

ART. 8

Conferimento degli assegni di ricerca.

Con il vincitore del presente concorso verrà stipulato contratto di lavoro che sarà sottoscritto dal vincitore, dal Rettore dell'Università di Chieti-Pescara e dal Tutor.

Con stipula del contratto l'assegnista assume i diritti e doveri previsti dall'art 10 del Regolamento e l'Ateneo assume nei confronti dell'assegnista gli impegni previsti dall'art. 11.

L'assegnatario dovrà esprimere la propria accettazione entro (10) dieci giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale – Area del Personale.

In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito al candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Qualora non fosse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito per una sola volta entro un termine che consenta l'eventuale nuovo conferimento all'assegno di ricerca prima dello scadere dell'anno finanziario.

Il vincitore sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) la data e il luogo di nascita;
- 2) il godimento dei diritti politici;
- 3) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini stranieri devono autocertificare, altresì, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

- 4) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente allo stesso;
- 5) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli Enti indicati al primo comma dell'art. 5 del presente bando.
- 6) di non essere dipendente di Amministrazione Pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato con contratto;
- 7) di aver ottenuto il provvedimento di aspettativa dal servizio presso la Pubblica Amministrazione che si allega.

Qualora il vincitore sia affetto da imperfezioni fisiche, il certificato deve farne menzione, indicando se tali imperfezioni, possano menomare l'attitudine alla collaborazione ad attività di ricerca. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettivo inizio dell'attività di collaborazione.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale saranno soggetti, da parte dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

I regolamenti d'ateneo ed in particolare quello relativo alla disciplina del conferimento degli assegni di ricerca, il Codice Etico d'Ateneo ed il Codice di Comportamento d'Ateneo, sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo>.

Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non diano inizio all'attività di ricerca nel termine stabilito.

Ai fini della determinazione della data di presa di servizio, possono essere giustificati soltanto eventuali ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.

Eventuali differimenti della data d'inizio ricerca o eventuali interruzioni della medesima, verranno consentiti solo ove il vincitore o titolare dell'assegno, dimostri di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D. Lgs. n. 151 del 26/3/2001).

Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Il vincitore dell'assegno di ricerca può chiedere di svolgere, in via eccezionale, incarichi esterni previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Consiglio della struttura interessata e può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria ed integrativa senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, previa comunicazione al Dipartimento o alla struttura responsabile del programma di ricerca, e a condizione che a giudizio del responsabile della ricerca, l'attività non comporti un conflitto di interessi con lo svolgimento del programma di ricerca, e non rechi pregiudizio all'Ateneo. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ri-



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

cercatori universitari e, pertanto, non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

ART. 9

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

All'assegno di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

In materia di astensione obbligatoria per maternità, valgono le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto n. 247, è integrata con fondi a carico del bilancio del Dipartimento o della struttura interessata, fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno, ovvero a valere sul contributo MIUR specificatamente erogato a tal fine ex art. 29 L. 240/2010.

In materia di congedo per malattia, si applica l'art. 1 comma 788 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi in favore dei titolari degli assegni, al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della attività di ricerca oggetto dell'assegno. L'importo dei relativi premi annuali viene detratto dall'ammontare dell'assegno spettante a ciascun titolare.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. F).



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti - Pescara

AREA del PERSONALE

Settore Personale Docente e Rapp. ASL

ASSEGNI di RICERCA

Art. 11

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la **Dott.ssa Valentina ALBERTAZZI** – Divisione 13 – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatore/Assegni di Ricerca – Via dei Vestini n. 31 – 66100 Chieti Scalo (CH) tel. 0871/3556080, e-mail assegnidiricerca@unich.it.

La Divisione 13 – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatore/Assegni di Ricerca, è aperta al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il presente decreto sarà acquisito nella raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

Allegati : (scheda 1) declaratoria assegni di ricerca banditi;

Mod. A fac simile domanda;

Mod. B dichiarazione sostit. di certificazione;

Mod. C elenco pubblicazioni;

Mod. D Dichiarazione esami sostenuti;

Mod. E dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali;

Mod. F informativa dati personali.

Chieti

19 MAR 2019

IL RETTORE
(Prof. Sergio CAPUTI)



Il Prorettore Vicario
Prof. Augusta Consorti